



Liceo Statale Bonaventura Rescigno

SCIENTIFICO - SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - MATEMATICO 2.0 - BIOMEDICO

VIA VIVIANO 3, 84086 ROCCAPIEMONTE (SA)

COD. IST. SAPS18000P
C.F. 94000440654
codice unico ufficio UFRR7D

TEL +39 081 931785
FAX +39 081 5141210

WWW.LICEORESCIGNO.EDU.IT
MAIL: SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT
PEC: SAPS18000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina

1. la partecipazione individuale a distanza alle riunioni di un organo collegiale;
2. lo svolgimento in modalità interamente telematica delle riunioni di un organo collegiale;
3. lo svolgimento di mere votazioni telematiche.

Lo svolgimento della seduta in modalità telematica può essere utilizzato dagli organi collegiali per tutte le delibere di propria competenza. Lo svolgimento della seduta in modalità telematica e lo svolgimento di mere votazioni telematiche sono comunque esclusi nel caso in cui il Regolamento di funzionamento della struttura didattica o di ricerca preveda che una delibera debba essere assunta a scrutinio segreto.

Tale regolamento muove anche nell'ottica della "dematerializzazione" della pubblica amministrazione. Il riferimento normativo è il D.Lgs. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, in particolare gli articoli 4 e 12, dall'interpretazione dei quali discende la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica. L'ultimo aggiornamento dello stesso è rappresentato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.

Il riferimento normativo in relazione alla Emergenza CoVid-19 è il DL 23 febbraio 2020 n. 6, tutti i successivi DPCM e le Note Ministeriali ad essa collegate. Il comma 1 dell'art. 4 del detto decreto legislativo prevede che la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento:

- a. per "*partecipazione individuale a distanza*" si intende l'ipotesi in cui un numero definito di membri dell'organo collegiale partecipi alla riunione collegandosi telematicamente da luogo diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta indicato quale sede dell'incontro nell'atto di convocazione;
- b. per "*svolgimento in modalità telematica di una seduta*" si intende l'ipotesi in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi componenti si colleghino da luoghi diversi dall'istituzione scolastica;
- c. per "*mere votazioni telematiche*" si intende l'ipotesi in cui, al di fuori di sedute ordinarie ritualmente convocate, il Presidente dell'organo collegiale provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non

approvare/astenersi, entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

In tutte e tre le ipotesi sopra descritte è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché siano rispettate le prescrizioni di cui ai successivi articoli e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la necessaria riservatezza della seduta. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

Per garantire che le deliberazioni assunte dall'organo collegiale si formino progressivamente con il concorso potenziale e contemporaneo di tutti i presenti alla seduta, attraverso la partecipazione in tempo reale al dibattito su un piano di perfetta parità, sono necessari i seguenti requisiti tecnici:

a) in caso di partecipazione individuale a distanza è considerata tecnologia idonea la videoconferenza, intesa come utilizzo di collegamenti internet in grado di garantire la reciproca percezione audio/visiva tra tutti i membri;

b) in caso di svolgimento in modalità interamente telematica della seduta è considerata tecnologia idonea quella garantita da servizi/collegamenti internet che permettano, mediante piattaforma telematica dedicata alla gestione delle sedute virtuali, un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni fra più interlocutori;

In caso di mere votazioni telematiche è considerata tecnologia idonea quella garantita da servizi/collegamenti internet che consentano ad ogni utente abilitato di inviare e ricevere, previa identificazione e mediante piattaforma telematica dedicata alla gestione delle sedute virtuali, messaggi di testo e files documentali utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (es. palmare, smartphone, tablet, ecc.) connesso in rete.

Le tecnologie di cui sopra dovranno comunque sempre consentire l'identificazione certa di coloro che si collegano a distanza.

Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 5 - Convocazione

La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata tramite posta elettronica a tutti i componenti dell'organismo, o nell'area riservata del sito istituzionale accessibile con proprie credenziali, con tempo sufficientemente congruo rispetto la data fissata dell'adunanza, ritenendo in tal modo assicurate le procedure di avvenuta lettura della convocazione.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere usato per la partecipazione a distanza.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

a) Regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

b) Partecipazione alla riunione almeno della maggioranza dei convocati (*quorum strutturale*);

c) Raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (*quorum funzionale*). La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (*e degli eventuali astenuti*) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta. Le tecnologie utilizzate per il collegamento a distanza devono permettere al Presidente, nel corso della seduta e anche attraverso il Segretario, la verifica del numero legale.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta o alla votazione a distanza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente (videoconferenza) o attraverso l'utilizzo di strumenti informatici in grado di tracciare e fornire prova dei voti espressi dai componenti non presenti fisicamente. Il Presidente dell'organo, anche per mezzo del Segretario, verifica e proclama i risultati della votazione.

Art. 7 - Verbale di seduta

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

1. L'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
2. La griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
3. L'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
4. La chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
5. Le dichiarazioni rese, a distanza, dai partecipanti;
6. Il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
7. La volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario, il quale, nel caso della videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno. Nel caso di piattaforma telematica dedicata alla gestione delle sedute virtuali, lo strumento informatico utilizzato dovrà garantire la registrazione e conservazione degli interventi e delle votazioni effettuati da ciascun partecipante. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'organo.

Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi a distanza. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente, la funzione sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all'Albo on line del sito web della scuola.

Il presente regolamento è approvato con Revisione 3.00 – A.S. 2021/2022 e sarà pubblicato sul sito della scuola nella sezione Regolamenti e nella sezione Amministrazione trasparente.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca